

Edizione di lunedì 2 Agosto 2021

CASI OPERATIVI

Dichiarazione integrativa complessivamente a favore: ravvedimento operoso
di **EVOLUTION**

LAVORO E PREVIDENZA

Esonero contributivo e termini di versamento dei contributi: quadro di sintesi
di **Lucia Recchioni**

AGEVOLAZIONI

La trasferibilità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
di **Debora Reverberi**

REDDITO IMPRESA E IRAP

La deduzione forfetaria per intermediari e rappresentanti di commercio
di **Laura Mazzola**

DICHIARAZIONI

I quadri aggiuntivi del modello Redditi PF nel caso di presentazione del modello 730
di **Luca Mambrin**

PODCASTING

3 podcast da ascoltare in vacanza
di **Ester Memeo - Podcast Producer**

CASI OPERATIVI

Dichiarazione integrativa complessivamente a favore: ravvedimento operoso

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nell'ipotesi di rettifica delle dichiarazioni con inesattezze sia a favore che a sfavore del contribuente, quale trattamento sanzionatorio occorre applicare laddove la dichiarazione integrativa determini, nel suo complesso, un risultato a vantaggio del contribuente?

La modifica del contenuto della dichiarazione può essere classificata a vantaggio o a svantaggio contribuente, a seconda del risultato della correzione apportata.

Laddove la rimozione delle inesattezze provochi un minor debito o un maggior credito, è d'uso parlare di dichiarazione integrativa cd. a favore del contribuente, grazie alla quale il contribuente prospetta all'Amministrazione Finanziaria la presenza errori commessi che determinano un prelievo indebito.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

LAVORO E PREVIDENZA

Esonero contributivo e termini di versamento dei contributi: quadro di sintesi

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

SUPERBONUS E AGEVOLAZIONI EDILIZIE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, in considerazione degli effetti della crisi connessa all'emergenza da **Covid-19**, l'[articolo 1, comma 20, L. 178/2020](#) (Legge di bilancio 2021) ha previsto un **esonero parziale**, nel limite massimo individuale di **3.000 euro** su base annua, dal **pagamento dei contributi previdenziali** dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle **gestioni previdenziali dell'Inps** e dai **professionisti iscritti alle Casse private**.

Più precisamente, l'esonero spetta ai lavoratori:

- che **hanno percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro**,
- e che **hanno subito un calo del fatturato** o dei corrispettivi nell'anno 2020 **non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019**.

I criteri e le modalità per la **concessione dell'esonero in esame** sono stati demandati ad un apposito **decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze: il suddetto **decreto**, però, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali soltanto lo scorso **27 luglio**.

Il decreto pubblicato prevedeva l'**invio di apposita domanda all'Inps**, da presentare, pena **decadenza**, entro il **31 luglio 2021**.

Con il [messaggio Inps n. 2761 del 29.07.2021](#), però, il suddetto termine è stato **rinvio** al **30 settembre 2021**: l'Inps ha inoltre annunciato l'**imminente pubblicazione di una circolare** che definirà le **modalità di presentazione della domanda di esonero**.

Con riferimento, invece, ai termini concessi ai **professionisti**, va evidenziato che l'articolo 3 del decreto in esame individua il termine di invio delle domande nel **31 ottobre 2021**.

Potenziali beneficiari	<p>a) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell'AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, Tuir. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato.</p> <p>b) Professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 (a mero titolo esemplificativo: cassa forense, CNPADC – ora CDC, ENPACL) e D.Lgs. 103/1996 (casce istituite per i professionisti iscritti agli Albi, ma privi di una cassa previdenziale di categoria, ad esempio biologi e psicologi).</p> <p>Rientrano tra i beneficiari anche i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, ai quali, tuttavia, il decreto riserva previsioni specifiche non oggetto di analisi nel presente contributo.</p>
Soggetti esclusi	<p>– Titolari di contratto di lavoro subordinato (per il periodo oggetto di esonero), con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità.</p> <p>– Titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità o altro emolumento che risponda alle medesime finalità.</p>
Condizioni	<p>È necessario possedere entrambi i seguenti requisiti:</p> <p>a) calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;</p> <p>b) reddito complessivo di lavoro (o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione) non superiore a 50.000 euro nel periodo d'imposta 2019.</p> <p>Questi requisiti non sono richiesti se l'attività è stata avviata nel corso del 2020.</p> <p>Come si calcola il reddito 2019?</p> <p>– Per i professionisti iscritti alle Casse private il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i compensi percepiti e i costi inerenti all'attività.</p> <p>– Per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti Inps e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II del modello Redditi PF, trasmessa entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero.</p> <p>– Per i soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri assumono rilievo i redditi risultanti del modello Redditi PF trasmesso entro il termine di presentazione dell'istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l'iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole.</p>
La regolarità contributiva	<p>Ai sensi dell'articolo 47-bis D.L. 73/2021 il parziale esonero dal pagamento dei contributi previdenziali richiede la regolarità contributiva, che è verificata d'ufficio dagli enti concedenti dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre</p>

2021.

Ai sensi dell'articolo 2 D.M. 17.05.2021, inoltre, l'accredito della contribuzione Inps oggetto di esonero è subordinato all'integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.

Tutto quanto appena premesso, si rende ora necessario analizzare quali sono i termini per procedere al più imminente versamento del saldo e del primo acconto dei contributi previdenziali, tenuto conto:

- della proroga al 15 settembre riconosciuta ai c.d. "soggetti Isa" (per approfondimenti si rinvia al precedente contributo "[Convertito in legge il Sostegni-bis. Ufficiale la proroga al 15 settembre](#)");
- che, con il [messaggio n. 2418 del 25.06.2021](#), l'Inps, in attesa della conclusione dell'iter di attuazione della normativa in esame, ha previsto il differimento, fino a nuova comunicazione, delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d'impresa ai fini Irpef per l'anno di imposta 2021 dai soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, oppure alla Gestione separata, interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'[articolo 1, comma 20, L. 178/2020](#).

		Acconto contributi Inps (prima rata)	Saldo contributi Inps
"Soggetti Isa"	Soggetti con redditi fino a 50.000 euro e riduzione 33% fatturato (vedi condizioni per esonero contributivo) Altri soggetti	Termine sospeso (necessario attendere futuro provvedimento) 15.09.2021 (senza maggiorazione)	15.09.2021 (senza maggiorazione) Presenza presupposti esonero contributivo irrilevanti (saldo 2020 non rientra nell'esonero contributivo)
Soggetti "no-Isa"	Soggetti con redditi fino a 50.000 euro e riduzione 33% fatturato (vedi condizioni per esonero contributivo) Altri soggetti	Termine sospeso (necessario attendere futuro provvedimento) 30.06.2021 (30.07.2021 con maggiorazione 0,40%)	30.06.2021 (30.07.2021 con maggiorazione 0,40%) Presenza presupposti esonero irrilevanti (saldo 2020 non rientra nell'esonero contributivo)

AGEVOLAZIONI

La trasferibilità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

di **Debora Reverberi**

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali di cui alla disciplina agevolativa previgente dell'[articolo 1, commi 185-197, L. 160/2019](#) non poteva formare oggetto di cessione o trasferimento anche all'interno del consolidato fiscale, per effetto dell'espresso divieto contenuto al [comma 191](#).

Nell'attuale disciplina l'[articolo 1, comma 1059, L. 178/2020](#) dispone che *"il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"*, senza previsione di espressi divieti al trasferimento.

Coerentemente col tenore letterale della norma di Legge, i documenti di prassi sulla disciplina vigente, in particolare le recenti [circolari AdE 9/E/2021](#) e la [risposta all'interpello n. 508 del 23.07.2021](#), prevedono espressamente alcune fattispecie di **trasferimento della titolarità del credito in capo ad un soggetto diverso da quello che l'ha maturato**.

In linea generale vige un **divieto di trasferibilità a terzi, per effetto di atti realizzativi, dei crediti d'imposta di natura soggettiva**: il trasferimento è consentito a condizione che **il credito circoli con l'azienda o con il ramo d'azienda nell'ambito della quale è maturato**.

Le fattispecie in cui può verificarsi legittimamente il trasferimento della titolarità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, secondo i chiarimenti forniti in relazione all'attuale disciplina agevolativa ex L. 178/2020, sono i seguenti:

- **attribuzione al socio** del credito maturato in capo alla **società di persone**;
- **attribuzione al collaboratore familiare** del credito maturato in capo all'impresa familiare;
- **attribuzione al socio del credito maturato in capo alla società cooperativa** che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'[articolo 115 Tuir](#);

- **trasferimento all'avente causa nell'ambito di operazioni straordinarie** che prevedano una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici coinvolti;
- **trasferimento agli eredi** del credito maturato in capo all'imprenditore deceduto;
- **trasferimento** fra i soggetti aderenti al **consolidato fiscale**.

Attribuzione del credito al socio o collaboratore di ente trasparente

In linea con quanto previsto dalla [risposta all'interpello n. 85/2020](#) in materia di credito d'imposta Mezzogiorno è confermata anche per il credito d'imposta investimenti in beni strumentali, ai paragrafi 5.6.3 e 5.6.4 della [circolare AdE 9/E/2021](#), **la trasferibilità del credito agevolativo di un ente trasparente in capo ai propri soci o collaboratori**, in *"considerazione dei principi che regolano l'imputazione del reddito per trasparenza"*.

Quanto ai criteri di attribuzione del credito ai soci o collaboratori enunciati nel documento di prassi citato, che richiama le [risoluzioni AdE 163/E/2003](#), [120/E/2002](#) e [286/E/2002](#), **l'attribuzione va effettuata in proporzione alle quote di partecipazione agli utili, deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell'ente trasparente che, nel quadro RU del modello dichiarativo del periodo d'imposta di maturazione del credito, deve dare evidenza formale della relativa ripartizione e deve figurare nelle dichiarazioni dei soci o collaboratori, con indicazione della quota di credito attribuita.**

Quanto alle modalità di fruizione in capo ai soci o collaboratori della quota di credito assegnatagli essa resta ovviamente subordinata alla compensabilità del credito da parte dell'ente trasparente, che si verifica nell'anno di entrata in funzione, per beni ordinari, o di interconnessione per beni 4.0 e **la somma tra le quote di credito attribuite ai soci o collaboratori e quella utilizzata direttamente dalla società non può mai eccedere la quota fruibile annualmente.**

Trasferimento nell'ambito di operazioni straordinarie

Il trasferimento della titolarità del credito, secondo quanto precisato nel paragrafo 5.6.1 della [circolare AdE 9/E/2021](#), è ammissibile limitatamente alle **operazioni straordinarie che comportino una confusione di diritti e obblighi dei diversi soggetti giuridici coinvolti**, quali a titolo esemplificativo:

- **la fusione**, con riferimento alla [circolare AdE 38/E/2002](#);
- **la scissione**, con riferimento alla [risoluzione AdE 143/E/2003](#);
- **la successione per decesso dell'imprenditore individuale**, con riferimento alla [risoluzione AdE 140/E/2003](#);
- **la cessione del ramo d'azienda** in relazione al quale il credito è maturato, con

riferimento alla [risposta all'interpello n. 72 del 08.03.2019](#).

In relazione all'applicazione del meccanismo di *recapture* all'iperammortamento la [circolare AdE 8/E/2019](#) ha precisato che la cessione del singolo bene è fattispecie distinta dall'ipotesi di trasferimento unitamente ad un compendio aziendale e che pertanto **il mutamento della titolarità d'azienda non comporta il venir meno dell'agevolazione, che continua in capo all'avente causa.**

Ne deriva un **criterio generale**: in presenza di **operazioni straordinarie caratterizzate dal trasferimento del bene agevolato all'interno del complesso aziendale in relazione al quale il credito è maturato, l'avente causa beneficia dell'agevolazione secondo le regole determinate in capo al dante causa.**

Trasferimento agli eredi

Coerentemente col principio generale di trasferibilità del credito insieme all'azienda o al ramo d'azienda in relazione al quale è maturato e in linea con la [risoluzione AdE 140/E/2003](#) in materia di credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate ex [articolo 8 L. 388/2000](#), **la successione per decesso dell'imprenditore individuale consente il trasferimento del credito maturato in capo al defunto subordinatamente alla prosecuzione dell'attività d'impresa del *de cuius* da parte degli eredi**, come precisato al paragrafo 5.6.2 della [circolare AdE 9/E/2021](#).

Trasferimento nell'ambito del consolidato fiscale

L'attuale disciplina agevolativa della L. 178/2020 **non contiene un espresso divieto che impedisca ogni forma di cessione o trasferimento, anche all'interno del consolidato fiscale.**

L'Agenzia delle entrate ha pertanto confermato, nella [risposta all'interpello n. 508 del 23.07.2021](#) che, per i **crediti maturati in relazione ad investimenti ricadenti sotto l'attuale disciplina della L. 178/2020**, ovvero effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2022, inclusi quelli effettuati entro il 30.06.2023 su prenotazione al 31.12.2022, **risulta ammissibile il trasferimento nell'ambito del consolidato fiscale.**

Ogni forma di trasferimento, anche all'interno del consolidato fiscale, resta preclusa per investimenti ricadenti sotto la disciplina previgente della L. 160/2019 ovvero effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020, inclusi quelli effettuati entro il 30.06.2021 su prenotazione al 15.11.2020, in virtù dell'espresso divieto contenuto nel [comma 191](#).

REDDITO IMPRESA E IRAP

La deduzione forfetaria per intermediari e rappresentanti di commercio

di **Laura Mazzola**

Master di specializzazione

COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Tra i componenti negativi, da inserire all'interno del **modello Redditi PF 2021**, deve essere indicata la **deduzione forfetaria** delle spese non documentate riferita agli **intermediari e rappresentanti di commercio**.

Per “**intermediari**” si intendono i mediatori che, ai sensi dell'[articolo 1754 cod. civ.](#), hanno il compito di **mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare**, senza essere legati ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Per “**rappresentanti di commercio**” si intendono, invece, ai sensi della **L. 204/1985**, coloro che vengono stabilmente **incaricati da uno o più imprese di concludere contratti in una o più zone**.

In riferimento alla deduzione, l'[articolo 66, comma 4, Tuir](#) afferma: “*Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24*”.

Ne discende che il **reddito di impresa** degli intermediari e dei rappresentanti di commercio che applicano il **regime di contabilità semplificata** è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi, percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese, sostenute nel medesimo periodo, **ridotto di una quota di deduzione forfetaria delle spese non documentate**.

Ipotizziamo che un **rappresentante di commercio**, nel corso del periodo d'imposta 2020, abbia:

- percepito **200.000 euro di provvigioni**;
- sostenuto **50.000 euro di spese inerenti l'attività**.

Sull'importo delle provvigioni deve essere determinata la **quota forfetaria per spese non documentate**, come di seguito riportato:

- **3 per cento fino a 6.197,48 euro di ricavi**;
- **1 per cento da 6.197,49 euro fino a 77.468,53 euro**;
- **0,50 per cento da 77.468,54 euro fino a 92.962,24 euro**.

L'importo della **deduzione forfetaria** delle spese, nella fattispecie in esame, è pari a 976,10 euro, dato dalla sommatoria di 185,92 euro (3% di 6.197,48 euro), 712,71 euro (1% di 71.217,04 euro) e 77,47 euro (0,50% di 15.493,70 euro).

Tale importo riduce il **reddito imponibile** del contribuente da 150.000,00 euro a 149.023,90 euro e deve essere indicato, arrotondato all'unità di euro, all'interno del **quadro RG**, dedicato al "*Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata*", **rigo RG22**, denominato "*Altri componenti negativi*", con il **codice 10**.

1	10	2	976,00	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	----	---	--------	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

DICHIARAZIONI

I quadri aggiuntivi del modello Redditi PF nel caso di presentazione del modello 730

di **Luca Mambrin**



Master di specializzazione
AGRICOLTURA E FISCO: CORSO BASE
Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio! [accedi al sito >](#)

Come noto, anche quest'anno la dichiarazione dei **redditi 730/2021** può essere presentata nei termini **entro il 30 settembre dai contribuenti che hanno i requisiti** per poter utilizzare tale modello.

È necessario infatti che il soggetto interessato abbia percepito nel 2020 **tipologie reddituali** che possono essere dichiarate nel modello 730 ovvero:

- **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente;
- **redditi dei terreni e dei fabbricati**;
- **redditi di capitale**;
- **redditi di lavoro autonomo** per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio, le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- **redditi diversi** (ad esempio, redditi di **terreni e fabbricati** situati all'estero);
- **alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata**, indicati nella sezione II del quadro D;
- **indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi**, erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche.

Non possono utilizzare il modello 730 (e devono presentare necessariamente il modello Redditi PF 2021) i contribuenti che:

- nel **2020** hanno percepito:
 1. redditi derivanti da **produzione di "agroenergie"** oltre i limiti previsti dal **D.L. 66/2014**;
 2. **redditi d'impresa**, anche in forma di partecipazione;
 3. **redditi di lavoro autonomo** per i quali è richiesta la partita Iva;
 4. redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'[articolo 50](#)

Tuir (soci delle cooperative artigiane);

5. **redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;**
6. **plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate** e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
7. **redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;**
 - nel **2020 e/o nel 2021 non sono residenti in Italia;**
 - devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: **Iva, Irap, Modello 770** (sostituti d'imposta);
 - utilizzano **crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli di cui al rigo G4;**
 - nel **2020 hanno percepito redditi da pensione** di cui all'**articolo 49, comma 2, lett. a), Tuir** erogati da soggetti esteri (persone fisiche che **trasferiscono in Italia la propria residenza** in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con **popolazione non superiore ai 20.000 abitanti**, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia);
 - **devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato.**

Vi sono poi determinate tipologie di redditi che devono essere necessariamente dichiarate con il **Modello Redditi PF** ma che, soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive, **non precludono la presentazione del modello 730.**

Si tratta, ad esempio, dei **redditi soggetti a tassazione separata**, di **plusvalenze** o di **minusvalenze** o dei casi di obbligo di dichiarazione dei soggetti che detengono **investimenti o attività all'estero.**

In tali ipotesi è possibile comunque **presentare il modello 730**, trasmettendo poi **specifici quadri del modello Redditi 2021 PF**, con le modalità ed i termini previsti per tale modello.

In particolare, i contribuenti che hanno presentato il **Modello 730/2021** dovranno, inoltre, presentare:

- il **quadro RM del modello redditi PF 2021** se nel corso del 2020 hanno percepito:
 1. **redditi di capitale di fonte estera** sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta, nei casi previsti dalla normativa italiana;
 2. **interessi, premi e altri proventi** delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 239/1996;
 3. **indennità di fine rapporto**, erogate da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
 4. **proventi derivanti da depositi a garanzia** per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;

5. redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il **quadro RM** deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla **rivalutazione del valore dei terreni** operata nel corso del 2020.

I contribuenti che hanno presentato il modello 730 e che devono presentare anche il **quadro RM** del modello Redditi PF non possono tuttavia usufruire **dell'opzione per la tassazione ordinaria** prevista per alcuni dei redditi da indicare nel quadro RM.

Inoltre nel caso in cui i **docenti titolari di cattedre** nelle scuole di ogni ordine e grado abbiano percepito compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni e intendano fruire della **tassazione sostitutiva** dovranno presentare anche il quadro RM del modello Redditi PF 2021, mentre nel caso in cui optino per la **tassazione ordinaria** dovranno indicare i compensi percepiti nel quadro D, al rigo D5 del modello 730/2021, senza ulteriori quadri aggiuntivi;

- il **quadro RT** del **modello redditi PF 2021**, se, nel corso del 2020, hanno:
 1. realizzato **plusvalenze** derivanti da **partecipazioni qualificate e non qualificate**, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
 2. realizzato solo **minusvalenze** derivanti da **partecipazioni qualificate e/o non qualificate** e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il **quadro RT** deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla **rivalutazione del valore delle partecipazioni** operata nel 2020.

- il **quadro RW** del **modello redditi PF 2021**, se, nel corso del 2020:
 1. hanno detenuto **investimenti all'estero** o attività estere di natura finanziaria;
 2. risultano **proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero** o possiedono attività all'estero, per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie o Ivafe).

Sebbene i contribuenti che si trovano in una delle situazioni sopra descritte possano optare per la presentazione integrale del modello redditi PF, nel caso in cui abbiano presentato il modello 730 dovranno presentare i **quadri RM, RT e RW** unitamente al **frontespizio del modello Redditi PF 2021**, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso.

PODCASTING

3 podcast da ascoltare in vacanza

di **Ester Memeo** - Podcast Producer

Di solito questo è il periodo in cui si sceglie quale libro portare in vacanza. Mi ci metto anche io, nonostante abbia l'abitudine di leggere tutto l'anno. Però ammettiamolo, di tempo ne abbiamo un po' di più e forse la mente è anche più libera di concedersi qualche lettura diversa da tutti i soliti manuali di *business* che, per piacere o per dovere, ci accompagnano nelle altre stagioni.

Stavolta, però, non ti propongo libri, ma *podcast*. **Se non hai già l'abitudine di ascoltarli, forse è il momento buono per iniziare.** Se invece ti piace indossare le cuffie e immergerti nell'ascolto, può darsi che troverai in queste proposte la prossima serie per la tua estate.

La selezione che ho fatto è puramente dettata dal mio gusto personale e non necessariamente legata alla popolarità di una serie. In ogni caso sono tutte disponibili sulle piattaforme di ascolto gratuite: Spotify, Apple Podcast, Amazon Music per citare le principali.

#1

Inizio da **Prima di Sara Poma**. Una narrazione avvincente sulla **storia di Maria Silvia Spolato**, la prima donna a fare un *coming out* pubblico in Italia negli anni in cui l'omosessualità era motivo di esclusione sociale ed esporsi richiedeva una gran dose di coraggio. Ripercorrendo la vita di Maria Silvia, è la stessa Sara a compiere il suo viaggio, che parte da una domanda personale: come sarebbe oggi la sua vita se non ci fosse stato il coraggio di quella donna e di tutte quelle o quelli venuti prima? Addentrarsi nella storia di quegli anni, riportare alla luce i ricordi di chi li ha vissuti e condivisi con la protagonista, immedesimarsi nella vita di una donna che in seguito a quel gesto cade nell'oblio, emoziona e al tempo stesso rattrista.

#2

Io sono libero è il titolo della seconda serie che ti consiglio di ascoltare se ami le storie di cronaca. L'ho letteralmente divorata in un *binge listening* durato qualche ora. Scritto e ideato da Alessandro Milan, è la **storia di Derek Rocco Bernabei**, un giovane italoamericano condannato a morte nel 1993 nello stato della Virginia. Un caso giudiziario diventato internazionale che ha visto l'Italia in prima fila nel chiedere che le sorti del giovane

cambiassero. Suspense quanto basta per stimolare la voglia di sapere come la storia evolve nel corso delle puntate e un'accurata selezione di riprese audio originali dell'epoca.

#3

Se invece proprio vuoi consigli di lettura, allora **Copertina** è il *podcast* che fa per te. **Matteo B. Bianchi**, scrittore e autore, ti porta alla **scoperta di nuovi libri** consigliandoti quelli che gli sono piaciuti, come farebbe un amico. Accanto ai suoi suggerimenti, quelli di chi coi libri vive a stretto contatto: i librai, con la rubrica "Fidati di chi ne sa", e un autore celebre ogni volta diversi.

Qualunque sia la tua scelta, spero ti piacerà l'ascolto di questa piccola selezione.

